



**“Lavori di riqualificazione presso l'Orto Botanico in Largo C. di Svezia: interventi urgenti di messa in sicurezza di una porzione meridionale del muro di confine in corrispondenza dello sperone meridionale fino a baita S. Pancrazio”**



***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

*RUP: Giulio D'Amore*



## DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:

- a) Codice dei contratti: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
- b) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- a) Stazione appaltante o Ente appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto.
- b) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- c) RUP: Responsabile unico del progetto Art. 15, comma 5 e ALLEGATO I.2 - del Codice
- d) DL: Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto art. 114 comma 3 del codice;
- e) DURC: il Documento unico di regolarità;
- f) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale



e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

g) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);



<b>CAPITOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>5</b>
Art. 1. 1. Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 1. 2. Suddivisione in lotti .....	6
Art. 1. 3. Ammontare dell'appalto .....	6
Art. 1. 4. Categorie di lavoro.....	6
Art. 1. 5. Forma dell'appalto .....	7
Art. 1. 6. Affidamento e contratto.....	7
<b>CAPITOLO 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....</b>	<b>8</b>
Art. 2. 1. Documenti che fanno parte del contratto e discordanze.....	8
Art. 2. 2. Qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori .....	9
<b>CAPITOLO 3. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>9</b>
Art. 3. 1. Programma di esecuzione dei lavori – cronoprogramma .....	9
Art. 3. 2. Consegna dei lavori .....	9
Art. 3. 3. Durata dell'appalto e tempo utile per l'ultimazione dei lavori. ....	10
Art. 3. 4. Sospensioni e termine di ultimazione lavori .....	10
Art. 3. 5. Risoluzione del contratto.....	11
<b>CAPITOLO 4. DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>13</b>
Art. 4. 1. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	13
Art. 4. 2. CCNL Applicato .....	14
Art. 4. 3. Anticipazione - modalità e termini di pagamento del corrispettivo .	15
Art. 4. 4. Pagamenti .....	17
Art. 4. 5. Clausole di revisione dei prezzi.....	18
Art. 4. 6. Cauzione Definitiva.....	19
Art. 4. 7. Penali e premi di accelerazione .....	20
<b>CAPITOLO 5. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI .....</b>	<b>20</b>



## **CAPITOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1. 1. Oggetto dell'appalto**

Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione a corpo di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, della messa in sicurezza del muro perimetrale posto a confine dell'Orto Botanico nel tratto corrispondente con Via di Porta San Pancrazio ed appartenete alle Mura Aureliane, quindi soggette a vincolo. Tale lavorazione, con carattere di urgenza, si è resa necessaria visto l'alto livello di deterioramento in cui verte tale muro ed al fine di garantire l'incolumità di tutte le persone che frequentano i luoghi limitrofi. L'intervento previsto a presidio del tratto di muro suddetto, lungo circa 50 metri, consiste nella realizzazione di un sistema di puntellamento ligneo posto su entrambe i lati del muro stesso per una lunghezza di circa 40 metri, essendo stato già precedentemente trattato un tratto di circa 10 metri dello stesso muro. Nello specifico è previsto l'inserimento di una serie di puntelli inclinati ad interasse di circa 3.00m, che trovano appoggio a terra su un dormiente, anch'esso ligneo, fissato a terra con 3 barre filettate M26, che fungono da ancoraggio con il terreno. Analogo dormiente (verticale) verrà posto in corrispondenza del muro al fine di accogliere i puntelli inclinati e fungere da ripartitori della pressione sulla faccia del muro stesso. Pertanto, per il valore storico, l'unica lavorazione prevista effettivamente sul muro è la realizzazione di alcuni fori per il passaggio di barre filettate necessarie a collegare le controventature interne ed esterne. A completamento della messa in sicurezza sopra descritta è prevista l'interposizione di una rete elettrosaldata in acciaio zincato interposta tra la faccia del muro e gli elementi lignei posti orizzontalmente lungo il muro.



Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Ai fini dell'art. 3 c. 5 della L136/2010, il Codice identificativo della gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'intervento in parola sono riportati nella documentazione di gara.

#### **Art. 1. 2.      Suddivisione in lotti**

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali per le seguenti motivazioni: l'intervento non risulta suddivisibile in lotti sotto il profilo dell'esecuzione a causa della conformazione dei luoghi e delle caratteristiche delle lavorazioni.

#### **Art. 1. 3.      Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **Euro € 149.753,90.**

Tale valore è ricavato dalla somma dell'importo dei lavori di € 138.928,94 e dall'importo per oneri della sicurezza di € 10.824,96 (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 1. 4.      Categorie di lavoro**

Gli importi delle lavorazioni, sulla base della stima analitica, suddivisi secondo le specifiche categorie di opere generali e speciali, sono i seguenti:

##### **CATEGORIA PREVALENTE**

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo (Euro)</b>
<b>OG2</b>	<b>manutenzione beni immobili sottoposti a tutela</b>	<b>149.753,90 €</b>

L'appaltatore dovrà formulare l'offerta come ribasso sull'ammontare indicato.

**Art. 1. 5. Forma dell'appalto**

L'appalto è stipulato "a corpo" ed il corrispettivo è determinato a seguito dell'espletamento della procedura di gara. L'importo determinato a seguito del ribasso offerto resta fisso ed invariabile ed è riferito globalmente all'opera nel suo complesso. In relazione alla tipologia di appalto il criterio di offerta applicato è con unico ribasso.

<b>Quadro economico di sintesi</b>	
a) lavori a CORPO	Euro 138.928,94
b) Oneri della sicurezza	Euro 10.824,96
<b>Totale</b>	<b>Euro 149.753,90</b>

La stazione appaltante ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, per un totale di: € 44.926,17. L'incidenza della manodopera è stata calcolata attraverso i seguenti criteri: per i lavori edili calcolati secondo la tariffa Regione Lazio 2023, viene applicata la "tabella indici di congruità" concordata dalle associazioni di categoria in data 10.09.2020 (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 - Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili), considerando le opere di cui al presente progetto con categoria prevalente *codice 5 OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati*, per le quali l'incidenza della manodopera riferita alla tabella di cui sopra è pari al 30,00%, calcolata sugli importi delle lavorazioni di codesto intervento. Di seguito la tabella di riferimento:

**Art. 1. 6. Affidamento e contratto**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine indicato.



Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo come determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice, di seguito riportata.

<b>Tabella A dell'allegato I.4</b>	
<b>Fascia di importo contratto (valori in euro)</b>	<b>Imposta (valori in euro)</b>
≥ 40.000,00 < 150.000,00	40,00

L'offerta dovrà essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi dovranno essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

## **CAPITOLO 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

### **Art. 2. 1. Documenti che fanno parte del contratto e discordanze**

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti documenti:

- il presente Capitolato speciale;
- tutti gli elaborati grafici;
- il computo metrico estimativo;
- il Regolamento "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015;

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023 con i relativi allegati;





- il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
- D.M. 17.01.21018 e CIRCOLARE 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP

**Art. 2. 2. Qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori**

Per i lavori indicati dal presente Capitolato la stazione appaltante verificherà l'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

**CAPITOLO 3. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

**Art. 3. 1. Programma di esecuzione dei lavori – cronoprogramma**

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

**Art. 3. 2. Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti



del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

### **Art. 3. 3. Durata dell'appalto e tempo utile per l'ultimazione dei lavori.**

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 95 (novantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.

### **Art. 3. 4. Sospensioni e termine di ultimazione lavori**

La sospensione dell'esecuzione è contemplata e regolata ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel



caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

### **Art. 3. 5.        Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a.        modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b.        modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c.        la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d.        la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e.        ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f.        violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g.        decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h.        provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:



- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);



- al pagamento della prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

- degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

#### **CAPITOLO 4. DISCIPLINA ECONOMICA**

##### **Art. 4. 1. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avverranno mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avverranno utilizzando i conti correnti dedicati.



Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegnerà, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 4. 2. CCNL Applicato**

L'Operatore Economico e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile.

A tal fine, l'Amministrazione individua il sottonotato CCNL applicabile ai lavori:

- F012 – CCNL lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative del settore edilizia e affini aderenti ad ANCE; LEGACOOP Produzione e Servizi; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI Produzione e Lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici, gli OE che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dall'Amministrazione. In tali casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione l'Amministrazione acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è



verificata dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 110, sia per la parte economica che normativa.

**Art. 4. 3. Anticipazione - modalità e termini di pagamento del corrispettivo**

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, se richiesta.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia verrà rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

L'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti saranno effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, verrà rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto.



I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.





In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 4. 4. Pagamenti**

È previsto il pagamento di un'unica rata in acconto al raggiungimento di un ammontare pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo messo a base di gara presentato sullo stato di avanzamento lavori. Il pagamento del restante importo avverrà in un'unica soluzione a fine lavori.

Il pagamento della prestazione verrà erogato, quindi, in due soluzioni: i pagamenti avverranno entro 30 giorni dall'adozione dei SAL e dei relativi certificati di pagamento, al netto delle ritenute a garanzia pari allo 0,50% e del recupero dell'anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
- b) alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;



c) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, emesse da agenti alla riscossione, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

#### **Art. 4. 5. Clausole di revisione dei prezzi**

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.

Per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e le modalità applicative di cui all'allegato II.2-bis, ai sensi dell'art.60 comma 4-quater del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;



· ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

#### **Art. 4. 6. Cauzione Definitiva**

Prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di esecuzione d'urgenza, o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni, l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale, come previsto all'art.53, co.4 del Codice dei Contratti.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Resta salvo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La Stazione Appaltante si riserva di non richiedere la garanzia definitiva prevista nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 53 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 dandone atto in sede di stipula del contratto.



#### **Art. 4. 7. Penali e premi di accelerazione**

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1,0‰ dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto un premio di accelerazione, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari allo 0,5‰, per ogni giorno di anticipo, dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare totale del premio non può superare l'importo di € 100.000,00.

#### **CAPITOLO 5. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 119. È fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito

Il RUP  
Ing. Giulio D'Amore